



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA INTEGRATA DI GESTIONE DEI VETTORI E SUA APPLICAZIONE NEI PIANI COMUNALI ARBOVIROSI IN COLLABORAZIONE CON LA RETE CITTA’ SANE”- CCM 2019 – C.U.P. E49E19001050500001

Tra

la Regione Emilia-Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, (di seguito denominata "RER") C.F. 80062590379, nella persona del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Dott....., domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21;

e

la Regione del Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, C.F. 800007580279 con sede in.....Via..... nella persona di....., domiciliata per la carica in....., Via..... (di seguito denominata “**UO n. 2a**”)

e

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, C.F..... con sede in.....Via.....nella persona di..... domiciliata per la carica in....., Via..... (di seguito denominata “**UO n. 2b**”)

PREMESSO CHE:

- l’art. 47 bis del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
- con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- il CCM opera con modalità e in conformità a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- con decreto ministeriale 2 agosto 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 05 settembre 2019, con il n. 1-2975, è stato adottato il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie CCM per l’anno 2019;
- ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Salute ha trasmesso in data 02 agosto 2019 ai suindicati Enti partner il programma annuale, e ha proceduto alla pubblicazione dello stesso sul sito del CCM e sul sito istituzionale del Ministero stesso, rendendo così pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione, e per la successiva valutazione, delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del suddetto programma CCM;



- il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 24 settembre 2019, ha proceduto alla valutazione delle suddette proposte progettuali e quindi all’approvazione di una graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;
- tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto presentato dalla Regione Emilia-Romagna dal titolo “Definizione della strategia integrata di gestione dei vettori e sua applicazione nei Piani Comunali arboviroso in collaborazione con la Rete Città sane”;
- in data 12 novembre 2019 è stato stipulato tra il Ministero e la Regione Emilia-Romagna un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “Definizione della strategia integrata di gestione dei vettori e sua applicazione nei Piani Comunali arboviroso in collaborazione con la Rete Città sane”, successivamente approvato con Decreto Dirigenziale del 13/11/2019, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 28/11/2019 al visto nr. 1054, con il quale si assegna alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento complessivo di Euro 450.000,00;
- al Progetto è stato attribuito dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP): E49E19001050001;
- le attività progettuali decorrono dal 14 dicembre 2019 e termineranno il 14 dicembre 2021, salvo una sola eventuale proroga concessa dal Ministero della Salute per un periodo massimo di sei mesi, secondo quanto specificato all’art. 3 dell’Accordo tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna;
- la presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna, l’UO n. 2a e l’UO n. 2b, al fine della buona conduzione del Progetto, come da Piano esecutivo dello stesso, in coerenza con quanto disciplinato dall’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna.

**SI CONVIENE DI ADOTTARE LE SEGUENTI MODALITA’ OPERATIVE
E STIPULARE QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione è conclusa, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina dei rapporti in essere tra la RER, in qualità di Ente capofila, l’Unità Operativa (UO) n. 2a e l’Unità Operativa (UO) n. 2b, in qualità di ente attuatore della Regione del Veneto, delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel Progetto esecutivo, parte integrante dell’Accordo stipulato tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna.
2. Le parti condividono ed accettano il contenuto del Progetto “Definizione della strategia integrata di gestione dei vettori e sua applicazione nei Piani Comunali arboviroso in collaborazione con la Rete Città sane”.
3. Le UO n. 2a e n. 2b si impegnano a realizzare le attività progettuali di competenza del progetto.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, l’UO n. 2a Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, si avvarrà della collaborazione della UO 2b, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, quale Ente attuatore.



5. Il contributo economico previsto dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto, e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

Articolo 2

(Durata)

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione.
2. Le attività progettuali decorrono dal 14 dicembre 2019 e termineranno il 14 dicembre 2021, salvo una sola proroga concessa dal Ministero della Salute per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 3

(Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

1. I referenti assicurano il collegamento operativo fra RER , l'UO n. 2a e l'UO 2b
2. Per la RER il referente scientifico del progetto è il dr..... del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna; il referente amministrativo del progetto è il dr.....affidente alla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna.
3. Per l'UO n. 2a il referente scientifico del progetto è il dott..... affidente a.....e il referente amministrativo del progetto è il dott..... affidente a.....
4. Per l'UO n. 2b il referente scientifico del progetto è il dott.....affidente a.....e il referente amministrativo del progetto è il dott..... affidente a

Articolo 4

(Attività, relazioni e verifiche)

1. L'UO n. 2b si impegna a:
 - portare a termine entro la data di scadenza la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione, così come descritte in dettaglio nel Progetto Esecutivo approvato dal Ministero della Salute;
 - trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, **entro 15 giorni** successivi dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, nonché un rendiconto economico finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute;
 - trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, **entro 30 giorni** dalla data fissata per il termine del Progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente al rendiconto economico finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute.
2. I rendiconti economico finanziari di cui ai precedenti commi dovranno essere redatti sulla base della modulistica allegata all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la RER nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel Progetto, fermo restando che il



Ministero della Salute rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza e che rispettino le indicazioni di cui all'Accordo di collaborazione.

3. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere trattenuta agli atti dalla UO n. 2b, che si impegna a produrre gli originali, o le copie conformi dei documenti suddetti, su richiesta della RER entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

4. Nell'ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero della Salute o dalla RER, l'UO n. 2b dovrà fornire tempestivamente alla RER le integrazioni e i chiarimenti necessari.

5. Il piano finanziario relativo al Progetto potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero della Salute, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione, debitamente motivata, dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della data di fine validità della presente Convenzione. La suddetta modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto aggiuntivo.

6. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento, tra le voci di spesa del piano finanziario nell'ambito di ogni singola unità operativa e senza necessità di autorizzazione, di un importo non superiore al 10% per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato. Rimane inteso che tale trasferimento dovrà essere adeguatamente motivato in fase di rendicontazione.

Articolo 5

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Per la realizzazione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la RER erogherà direttamente alla UO n. 2b, quale unica beneficiaria, la quota di finanziamento di spettanza, pari ad Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00), subordinatamente all'effettivo accredito nel Bilancio regionale delle rate da parte del Ministero della Salute, secondo le modalità di seguito riportate:

- una prima quota, pari al 50% del finanziamento, pari ad **Euro 47.500,00** (quarantasettemilacinquecento/00), ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
- una seconda quota, pari al 30% del finanziamento, pari ad **Euro 28.500,00** (ventottomilacinquecento/00), dopo dodici mesi dall'inizio delle attività. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero della Salute dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'art. 4, relativo al primo anno di attività;
- una terza quota, pari al 20% del finanziamento, pari ad **Euro 19.000,00** (diciannovemila/00), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali di cui all'art. 4, come saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate, alla conclusione del Progetto, previa approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione tecnica e del rendiconto finanziario finali.

2. Per la propria collaborazione nella realizzazione del Progetto, di cui all'art. 1 c.4 della presente Convenzione, la Regione del Veneto non sarà destinataria di alcun finanziamento.

3. L'UO n. 2b dichiara che le attività di cui alla presente Convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.



Articolo 6

(Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione della Convenzione)

1. In caso di valutazione negativa della documentazione di cui all'art. 4 (i rapporti tecnici e i rendiconti economico finanziari) o del mancato invio dei dati di cui all'art. 4, comma 2, da parte del Ministero della Salute, la RER sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente Convenzione.
2. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabile alla UO n. 2b che possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, la RER intima per iscritto alla UO n. 2b, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente Convenzione, la UO n. 2b ha l'obbligo di provvedere, entro quaranta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della Convenzione.
4. In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione del finanziamento da parte del Ministero della Salute determinerà, contestualmente, l'esonero, temporaneo o definitivo, della RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per l'UO n. 2b.
5. Qualora il Ministero della Salute non valutasse positivamente le relazioni di cui all'art. 4, l'UO n. 2b si impegna a restituire alla RER le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità e le tempistiche che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.
6. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente Convenzione.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

1. I risultati del Progetto, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'UO n. 2b nell'ambito, o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero della Salute. Quest'ultimo potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. Il responsabile scientifico della UO n. 2b ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del Progetto, unitamente alla rendicontazione di cui all'art. 4, al responsabile scientifico della RER.
3. È fatto comunque obbligo all'UO n. 2b di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla RER in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero della Salute.



4. Senza preventiva autorizzazione del Ministero della Salute, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la UO n. 2b non potrà in alcun modo diffondere ad Enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni concernenti il Progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: **“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute - CCM”**

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)

1. Le parti s'impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 9

(Tutela dei dati personali)

1. Le parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Articolo 10

(Controversie)

1. In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.
2. Qualora ciò non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Bologna.

Articolo 11

(Registrazione)

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
2. L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, è assolta dalla UO n. 2b, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in modalità virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n..... del

Articolo 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si rinvia all' Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la RER e rispettivi allegati.

La presente Convenzione, composta da 12 articoli, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità

Dott.....

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Dott.....

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Dott.....

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82

